

Cass, Sez. VI, Ord., 13 dicembre 2017, n. 29888.

Omissis

RILEVATO

che con sentenza resa in data 23/2/2015, la Corte di appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, in accoglimento dell'appello proposto dalla E. s.r.l. in liquidazione, e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte da R.C., M.C. e L.C. nei confronti della società convenuta, in relazione a una controversia in materia di distanze tra fabbricati, con la condanna degli originari attori al rimborso, in favore di controparte, delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio;

che, con la medesima pronuncia, la corte territoriale ha condannato, tra gli altri, N.B. e R.S. al rimborso, in favore di R.C., M.C. e L.C. (e, per questi, del relativo procuratore antistatario, F.R.), delle spese del secondo grado di giudizio, nonché di quello di legittimità, attesa l'avvenuta dichiarazione di inammissibilità degli atti con i quali il B. e la S. erano intervenuti in adesione delle ragioni della E. s.r.l. nei ridetti grado e fase del giudizio;

che, avverso la sentenza del giudice del rinvio, N.B. e R.S. propongono ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; che nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede;

che, con ordinanza interlocutoria resa in data 2/3/2017, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di R.C., M.C. e L.C.: adempimento successivamente eseguito su istanza del difensore dei ricorrenti;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis N.B. ha presentato memoria;

CONSIDERATO

che, con il motivo d'impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91, 105, co. 2, e 111 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio erroneamente condannato i ricorrenti al rimborso delle spese relative al giudizio d'appello in favore delle controparti, giacché la ragione posta a fondamento di tale provvedimento (ossia la pronunciata inammissibilità dell'atto di intervento adesivo spiegato dai ricorrenti in sede d'appello come conseguenza della rilevata inammissibilità dell'appello principale proposto dalla E. s.r.l.), doveva ritenersi superato dall'avvenuto accoglimento, in sede di rinvio a seguito della cassazione della sentenza d'appello, del ridetto appello principale proposto dalla E. s.r.l., come tale suscettibile di travolgere anche l'inammissibilità dell'atto di intervento spiegato dagli odierni ricorrenti in quella stessa sede d'appello, con la conseguente rimozione di alcun profilo di soccombenza degli stessi rispetto alle controparti;

che la censura è manifestamente fondata;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, spetta al giudice del rinvio, anche d'ufficio, il compito di provvedere alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa; in

particolare, in caso di riforma della sentenza di primo grado, egli ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese sulla base dell'esito finale della lite, ed in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio, mentre, se rigetta l'appello, è tenuto a provvedere alle sole spese della fase di impugnazione (cfr., *ex plurimis*, Sez. 3, Sentenza n. 9690 del 18/06/2003, Rv. 564361 - 01);

che la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge nel caso in cui la spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, con la precisazione che il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368 - 01) e quindi la regolamentazione delle spese in un processo articolato per gradi e per fasi o procedimenti incidentali va sempre operata in relazione all'esito complessivo e finale della lite (cfr., *ex plurimis*, Sez. 3, Sentenza n. 6522 del 20/03/2014, Rv. 630212 - 01);

che, nel caso di specie, il giudice d'appello non ha fatto buon governo dei principi indicati, disattendendo il criterio di individuazione della soccombenza, poiché ha finito per porre, sia pure in parte, l'onere delle spese a carico degli interventori che, all'esito del giudizio, sono risultati totalmente vittoriosi, così come la società E. s.r.l., nei confronti degli originari attori;

che, valutando la posizione processuale degli interventori, ai fini della regolamentazione delle spese, la Corte d'appello non avrebbe dovuto attribuire alcun rilievo alla pronuncia di inammissibilità dell'intervento (peraltro venuta meno a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27860/11, in quanto conseguente alla pronuncia di inammissibilità dell'appello della società, che questa Corte ha cassato) ed, a rigore, nemmeno alla pronuncia di inammissibilità del ricorso incidentale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2634 del 07/02/2007, Rv. 594750 - 01);

che il ricorso dev'essere pertanto accolto, limitatamente al capo della sentenza contraddistinto col n. 4, non essendo stato impugnato il capo contraddistinto col n. 5 (col quale gli interventori sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità);

che all'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti indicati, e il rinvio alla Corte d'appello di Salerno, al quale è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.